

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12228 del 22/10/2020

Proposta n. 15931 del 21/10/2020

Oggetto:

Società MATTUCCI S.r.l. - Installazione sita in Santa Marinella (RM), località Sciatalone - Variante non sostanziale alla Determinazione Autorizzativa A.I.A., B2864 del 30.06/2009 e ss.mm.ii., consistente nell'introduzione di nuovi CER con caratteristiche merceologiche simili ai rifiuti già autorizzati e in migliorie al processo di depurazione, attraverso la realizzazione di opere murarie.

Oggetto: Società MATTUCCI S.r.l. – Installazione sita in Santa Marinella (RM), località Sciatalone – Variante non sostanziale alla Determinazione Autorizzativa A.I.A., B2864 del 30.06/009 e ss.mm.ii., consistente nell'introduzione di nuovi CER con caratteristiche merceologiche simili ai rifiuti già autorizzati e in migliorie al processo di depurazione, attraverso la realizzazione di opere murarie.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 2014/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 04 del 05-08-2020
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
“DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””	DGR n. 5 del 17.01.2017
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale	DGR n. 865 del 09-12-2014
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”	DGR n.548 del 05/08/2014

PREMESSO che la Società Mattucci S.r.l. (di seguito Società):

- gestisce un'installazione per il trattamento di rifiuti liquidi e fangosi pompabili, sita nel Comune di Santa Marinella (RM), località Sciatalone, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo III-bis, Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ottenuta con Determinazione B2864 del 30.06.2009, n. B4064 del 18/09/2009, e ss.mm.ii. n. B00336 del 31.01.2013, G084048 del 01.07.2015, n. G09446 del 12.08.2016, n. G12520 del 23.12.2016 e n. n. G15277 27/11/2018;
- opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma EN ISO 14001:2015;

PRESO ATTO che la Società:

- con nota PEC prot. n. 0219/20/EB del 20/07/2020, trasmessa agli uffici regionali solo tramite email in data 23.07.2020, ai sensi del titolo III-bis, Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 29-nonies, c. 1), ha inoltrato una richiesta di variante non sostanziale per introduzione di nuovi CER e per migliorie di processo da apportare all'installazione come autorizzata, nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale da parte del processo produttivo;
- con nota PEC prot. n. 0249/20/EB del 10.08.2020, acquisita al protocollo regionale al n. I.0711932.10-08-2020, ad integrazione ed aggiornamento della documentazione già trasmessa con la nota di cui al punto precedente, ha inviato i seguenti elaborati tecnici, tutti a firma del dott. Enzo Bettelli, iscritto all'Ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise al numero di iscrizione 3001 D:
 - Relazione tecnica di verifica dei requisiti di modifica non sostanziale della variante richiesta;
 - Allegato A: "Elenco CER autorizzati con AIA Determinazione B2864 del 30/06/2009 e s.m.i. e integrati con le modifiche proposte", in sostituzione dell'appendice I della Determinazione n. B2864 del 30/06/2009 e dell'allegato "A" della Determinazione n. 009446 del 12/08/2016;
 - Allegato B: "Tavola unificata C.07 C.11 - Schema a Blocchi, Planimetria generale, Planimetria stoccaggi con indicazione aree stoccaggio di materie e rifiuti", in sostituzione delle appendici II e III della Determinazione n. B2864 del 30/06/2009 e dell'allegato "B" della Determinazione n. 009446 del 12/08/2016;
- con successive note PEC prot. n. 0329/20/EB del 12.10.2020 e n. 334/20/EB del 14.10.2020, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. I.0875574.13-10-2020 e n. I.0886886.16-10-2020, ha formalizzato l'invio della nota prot. n. 0219/20/EB del 20/07/2020, erroneamente trasmessa solo per email, ha inviato copia del bonifico dei diritti istruttori ed ha ritrasmesso tutti gli allegati già in atti, sempre a firma del dott. Enzo Bettelli, al fine di eliminare alcuni refusi in essi presenti e per aggiornare la denominazione di alcuni codici CER al d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

PRESO ATTO, per quanto risulta dalla documentazione, che la variante richiesta comprende:

1. Il trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi contrassegnati con i Codici:
 - 11 01 09* "fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose"
 - 11 01 10 "fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09"
 - 11 01 11* "soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose"
 - 11 01 12 "soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11"
 - 11 01 13* "rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose"
 - 11 01 14 "rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 1101 13"; 11 01 14
2. Il trattamento dei rifiuti non pericolosi contrassegnati con i Codici:
 - 19 08 02 "fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose"
 - 19 09 04 "carbone attivo esaurito"
 - 19 09 05 "resine a scambio ionico saturate o esaurite";

3. realizzazione di un'area attrezzata da delimitare con un'apposita barriera in blocchi amovibili in un'area già pavimentata con calcestruzzo impermeabile e adibita a stoccaggio rifiuti per il trattamento preliminare di rifiuti fangosi o bifasici pompabili non pericolosi onde separare la fase liquida dai sedimenti;

PRESO ATTO che nella Relazione Tecnica presentata le variazioni richieste indicate al capoverso precedente sono state motivate come segue:

1. Per le modifiche di cui al punto 1.:

- i CER richiesti 11 01 09* "fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose", 11 01 10 "fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09", 11 01 11* "soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose", 11 01 12 "soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11", 11 01 13* "rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose", 11 01 14 "rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13") hanno caratteristiche merceologiche simili a rifiuti già autorizzati e appartenenti allo stesso capitolo 11 (il codice 110115 "Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose");

2. Per le modifiche di cui al punto 2.:

- i CER richiesti 19 08 02 "fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose", 190904 "carbone attivo esaurito", 190905 "resine a scambio ionico saturate o esaurite" hanno caratteristiche merceologiche simili a rifiuti già autorizzati e appartenenti allo stesso capitolo 19 (altri rifiuti non pericolosi delle famiglie 1908 e 1909, già presenti in autorizzazione, quali, ad esempio i codici 190805 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane", 190809 "miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili" 190902 "fanghi da impianti di chiarificazione delle acque", 190906 "soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico" e 190999 "fanghi da PFFU acqua potabile");

3. Per le modifiche di cui al punto 3.:

- l'introduzione di una fase preliminare di sedimentazione e separazione della fase acquosa in un'area pavimentata dell'impianto, ha la funzione di facilitare il processo di trattamento delle tipologie allo stato fangoso o bifasico pompabile e di renderlo più sicuro; la fase acquosa separata sarà convogliata alle successive fasi di trattamento con un'apposita condotta, mentre i sedimenti ottenuti saranno trasferiti su cassoni scarrabili per il loro conferimento presso impianti autorizzati;
- l'area interessata dall'intervento, già dotata di pavimentazione con massetto in calcestruzzo impermeabile e adibita allo stoccaggio dei rifiuti, è da delimitare con un'apposita barriera in blocchi amovibili, con funzione di bacino di contenimento e potrà essere dotata di una copertura di tipo "copri e scopri" peraltro già autorizzata e non ancora realizzata;

PRESO ATTO CHE il professionista firmatario della Relazione Tecnica ha dichiarato quanto segue:

- relativamente alla modifica di cui al precedente punto 3., a seguito delle modifiche introdotte, "il rifiuto prodotto della decantazione dei rifiuti fangosi o bifasici potrà essere classificato con CER 190814 "fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13", e potrà contenere frazioni fangose palabili in pannelli dei fanghi di supero dei trattamenti biologici e dei fanghi di disidratazione preliminare di rifiuti destinati al trattamento biologico";

- le modifiche richieste citate in premessa non ricadono tra le fattispecie di variante sostanziale richiamate nell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/1998;
- l'operazione non costituisce modifica sostanziale all'autorizzazione in quanto il rifiuto in oggetto non altera i quantitativi totali dei rifiuti ammessi (l'impianto non riceverà quantitativi ulteriori a quelli autorizzati) né le strutture ed i processi produttivi dell'impianto;
- le strutture esistenti nell'impianto sono idonee alla gestione dei rifiuti oggetto della richiesta;
- la richiesta della Società è compatibile con l'attività svolta, non comporta rischi per l'ambiente essendone di maggior tutela;
- la quantità di rifiuti, a seguito della richiesta della società, non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato;
- la richiesta non comporta variazioni alle quantità autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- che quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche presenti;
- che non vengono utilizzati, a seguito della richiesta, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto ai rifiuti autorizzati;

RILEVATO, a seguito dell'istruttoria di ufficio, che la richiesta della Società può essere configurata come variante di tipo non sostanziale, non ricadendo tra le fattispecie di variante sostanziale richiamate nell'art. 15, comma 14 della L.R. 27/1998, in quanto non comporta aumenti alla quantità dei rifiuti rispetto a quanto già autorizzato, né comporta variazioni alle quantità autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi, né, infine, comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche presenti, utilizzate per il trattamento dei rifiuti;

RITENUTO necessario allegare al presente provvedimento, andandone a formare parte integrante e sostanziale, l'Allegato A "Elenco CER autorizzati" e l'Allegato B: "Tavola unificata C.07 C.11 - Schema a Blocchi, Planimetria generale, Planimetria stoccaggi con indicazione aree stoccaggio di materie e rifiuti", che vanno a sostituire rispettivamente l'allegato "A" e l'Allegato "B" della Determinazione n. G09446 del 12/08/2016 (ex Appendici I, II e III dell'Allegato Tecnico della Determinazione n. B2864 del 30/06/2009);

RITENUTO necessario che la Società, una volta eseguite le opere oggetto di variante, trasmetta apposito certificato di collaudo all'Autorità competente, che provvederà al rilascio del necessario nulla osta per la messa in esercizio delle operazioni di gestione oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Società proponente ha provveduto al versamento delle somme previste dal D.M. 24/04/2008 per le spese istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 865 del 09/12/2014, come verificato da copia del bonifico effettuato in data 15.10.2020;

RITENUTO che sussistono le condizioni per l'approvazione della variante non sostanziale richiesta, in quanto non comporta modifiche né alle tipologie di rifiuti autorizzati, né ai quantitativi totali dei rifiuti ammessi nell'impianto, che rimangono inalterati rispetto a quelli autorizzati, né alle strutture, né, infine, ai processi produttivi dell'impianto, alle emissioni in atmosfera o allo scarico delle acque;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, relativamente all'installazione della Società MATTUCCI S.r.l., sita in Santa Marinella (RM), località Sciatalone:

1. di approvare la variante non sostanziale alla Determinazione autorizzativa AIA n. B2864 del 30.06.2009 e ss.mm.ii., consistente nella realizzazione di un'area attrezzata per il trattamento preliminare di rifiuti fangosi o bifasici pompabili non pericolosi, atta a separare la fase liquida dai sedimenti e nell'introduzione del trattamento dei seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, con caratteristiche merceologiche simili a rifiuti già autorizzati, fermo restando il rispetto della quantità annua in autorizzazione di 50.000 ton, di cui il 30% di rifiuti pericolosi:
 - 11 01 09* "fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose"
 - 11 01 10 "fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09"
 - 11 01 11* "soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose"
 - 11 01 12 "soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11"
 - 11 01 13* "rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose"
 - 11 01 14 "rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13"
 - 19 08 02 "fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose"
 - 19 09 04 "carbone attivo esaurito"
 - 19 09 05 "resine a scambio ionico saturate o esaurite";
2. di allegare al presente provvedimento, andandone a formare parte integrante e sostanziale, l'Allegato "A" - "Elenco CER autorizzati" e l'Allegato "B" -: "Tavola unificata C.07 C.11 - Schema a Blocchi, Planimetria generale, Planimetria stoccaggi con indicazione aree stoccaggio di materie e rifiuti", che vanno a sostituire rispettivamente l'allegato "A" e l'Allegato "B" della Determinazione n. G09446 del 12/08/2016 (ex Appendici I, II e III dell'Allegato Tecnico della Determinazione n. B2864 del 30/06/2009);
3. di stabilire che la Società, una volta eseguite le opere oggetto di variante, dovrà trasmettere apposito certificato di collaudo all'Autorità Competente, che, espletati gli opportuni controlli, provvederà al rilascio del necessario nulla osta per la messa in esercizio delle opere eseguite e delle operazioni di gestione oggetto del presente provvedimento;
4. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Provvedimento, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione n. B2864 del 30.06.2009 e ss.mm.ii.;
5. di richiamare la Società al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella suddetta Determinazione n. B2864 del 30.06.2009 e ss.mm.ii.;

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti archiviati presso il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico, potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, siti in via del Tintoretto n. 432 – 00142 Roma;

Copia di ciascuno degli allegati "A" e "B", opportunamente timbrata e siglata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio, sarà consegnata alla Società MATTUCCI S.r.l. per le attività di competenza e per essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società MATTUCCI S.r.l., trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Santa Marinella, alla A.S.L. di Santa Marinella,

Distretto 1, Roma 4, servizio S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Roma, e pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

IL DIRETTORE REGIONALE

(ing. Flaminia Tosini)